

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1623

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(FRATTINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(BRANCACCIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n.108,
recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed
organizzazione dei commissariati del Governo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Le imminenti scadenze elettorali del mese in corso, nonché quelle concernenti gli appuntamenti referendari dei prossimi mesi, rendono indispensabile un intervento legislativo urgente finalizzato a risolvere i vari problemi a carattere organizzatorio dei commissariati di Governo, venutisi ad evidenziare a seguito dell'avvio della prima attuazione della normativa recata dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, di modifica del precedente decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, concernente la revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi.

La normativa che disciplina la materia elettorale, invero, attribuisce al commissario del Governo rilevanti e delicate incombenze, che spaziano dall'emanazione del decreto di determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale e dalla conseguente assegnazione alle singole circoscrizioni, alla emanazione del decreto di indizione delle elezioni; dall'obbligo di notifica e comunicazione alle competenti autorità di vari decreti, fino alla determinazione del riparto dei finanziamenti stanziati per la copertura delle spese relative alle elezioni di consigli regionali, provinciali e comunali.

La necessità di dare attuazione con immediatezza alle attività in sintesi illustrate, attesa l'imminenza dei tempi di scadenza, correlata, peraltro, ad un'analisi del funzionamento delle commissioni statali di controllo e dei commissariati, ha indotto il Governo ad emanare il presente decreto-legge, con il quale si intende apportare, anche sulla base delle segnalazioni fatte pervenire dagli interessati, alcune modifiche alla normativa vigente, al fine di una più efficiente organizzazione degli indicati organi.

Con l'articolo 1, si modificano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come introdotto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

In particolare, la modifica del comma 4 è finalizzata a consentire che le funzioni di vicepresidente vicario della commissione statale di controllo siano affidate ad un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, il cui collocamento fuori ruolo, previsto nel successivo comma 5, garantisca la continuità delle funzioni. Il comma 4 in argomento, inoltre, modifica il precedente testo, prevedendo che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri componente della commissione statale non sia necessariamente dei ruoli della Presidenza, ma semplicemente in servizio presso la Presidenza stessa. In tal modo si consente l'assegnazione di personale comandato o fuori ruolo, eliminando, di conseguenza, le difficoltà incontrate in questi anni nel reperimento di personale che acconsenta ad onerosi spostamenti di sede.

La modifica del comma 5 è, invece, finalizzata a consentire ai componenti della commissione di controllo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo, l'espletamento di incarichi particolari. L'assegnazione dell'incarico, tuttavia, non deve pregiudicare le esigenze di funzionamento della commissione; per tale motivo, è stato previsto il previo nulla osta del Ministro per gli affari regionali.

Con il comma 6 si attribuiscono le funzioni di vice commissario del Governo, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, al dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato. La nuova formulazione elimina una disfunzione sorta con la precedente normativa che, affidando l'espletamento delle indicate funzioni vicarie al funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sempre, nè necessariamente, teneva conto delle qualifiche rivestite dai vari componenti della commissione, creando disorganizzazione all'interno della commissione stessa.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede a disciplinare la nomina del compo-

nente supplente della commissione medesima, il quale avrà il compito di sostituire uno degli altri componenti in caso di assenza o impedimento.

Con l'articolo 2 si intende perseguire l'obiettivo di adeguare l'organico del personale, destinato a svolgere i propri compiti nei Commissariati del Governo nelle regioni, alle effettive esigenze evidenziatesi nel corso del tempo. Tali organismi, sin dall'entrata in vigore della legge di riforma 23 agosto 1988, n. 400, hanno manifestato il problema dell'inadeguatezza delle dotazioni di personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato; dotazioni indubbiamente esigue per strutture dislocate sull'intero territorio nazionale.

Con la norma in argomento si intende operare un parziale recupero dei posti sottratti all'apparato centrale, in favore di quegli uffici nei quali l'esperienza applicativa aveva posto con evidenza la limitatezza delle risorse umane.

Tale esigenza è stata soddisfatta senza vanificare il secondo obiettivo cui è finalizzato l'articolo, vale a dire quello di un ridimensionamento dell'organico del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non appartenente al ruolo, rivelatosi nel suo complesso sostanzialmente superiore alle effettive necessità funzionali (tant'è che la percentuale di copertura non ha mai superato il 60 per cento dei posti disponibili). Infatti, dei 333 posti che si intende sopprimere nelle dotazioni del personale «di prestito» previste nelle tabelle A e B annesse alla legge 23 agosto 1988, n. 400, meno della metà (106 posti) viene redistribuita nel corrispondente organico dei Commissariati.

L'articolo consta di tre commi.

Il comma 1 riguarda il contingente del personale dirigenziale non del ruolo (previsto nella tabella A annessa alla legge n. 400 del 1988) e si sostanzia in una riduzione pari a 14 posti; inoltre si prevede l'accorpamento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nella sola qualifica di «dirigente», raccordando così la nuova dotazione ai principi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il comma 2 riguarda, invece, il contingente del personale «di prestito» previsto nella tabella B annessa alla legge n. 400 del 1988.

La riduzione disposta (323 posti su 953) è pari al 34 per cento circa dell'attuale dotazione; essa è anche diretta ad assicurare un margine di flessibilità nei futuri approvvigionamenti di personale di prestito, mediante la previsione di contingenti cumulativi per gruppi omogenei di qualifiche, anziché per le qualifiche singole, come attualmente previsto. La soluzione appare preferibile rispetto a quella del contingente globale unico, in quanto quest'ultima consentirebbe, almeno in linea teorica, un'eccessiva discrezionalità nella gestione del contingente stesso.

Il comma 3 riguarda, infine, l'organico del ruolo periferico dei commissariati del Governo nelle regioni, previsto dalla tabella C annessa alla citata legge n. 400 del 1988; anche in questo caso si è scelto di rimodulare il solo contingente del personale «di prestito», ma accrescendone la consistenza (+ 106). È, infatti, emersa con sempre maggiore evidenza, nell'attività degli uffici commissariati, l'inadeguatezza delle dotazioni del personale originariamente previste rispetto alle funzioni che tali strutture periferiche devono assolvere.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto non comporta oneri economici bensì persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione dei commissariati di Governo, quale momento di effettivo risparmio della spesa pubblica.

L'articolo 2, in particolare, è finalizzato, da un lato, ad assicurare una limitazione degli oneri finanziari per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante una sua sensibile riduzione in termini assoluti (circa il 31 per cento dell'intero organico del personale «di prestito» previsto dalla legge n. 400 del 1988; 333 posti sul totale dei 1.063 previsti); dall'altro, a consentire una maggiore flessibilità nella provvista del personale tratto da altre Amministrazioni, attraverso l'accorpamento delle dotazioni per ex carriere, con l'eliminazione, quindi, della rigida distinzione in singole qualifiche funzionali, che l'esperienza ha rivelato essere di ostacolo all'approvvigionamento di tale tipo di personale.

I prospetti in allegato, dando conto delle integrazioni e delle modifiche apportate nel tempo all'organico complessivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante riferimento ai singoli articoli della legge n. 400 del 1988, in applicazione dei quali sono state effettuate le integrazioni stesse, illustrano l'attuale situazione degli organici su cui va ad incidere la riduzione di personale proposta.

Il risparmio di spesa prevedibile, in relazione ai minori oneri del trattamento accessorio, è virtualmente quantificabile in circa lire 1.000.000.000 per l'indennità di Presidenza ed in circa lire 1.800.000.000 per il compenso per lavoro straordinario. Tali importi tengono conto dell'adeguamento del contingente del personale di prestito dei commissariati del Governo, ove il monte ore per il lavoro straordinario è notevolmente inferiore.

Ulteriori risparmi possono inoltre derivare dalla prevedibile minore incidenza dei comandi di personale tratto dalle Amministrazioni pubbliche alle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri deve rimborsare il trattamento stipendiale (enti locali, previdenziali, aziende autonome).

Il progetto assegna quindi al ruolo periferico dei commissariati 6 posti di qualifiche dirigenziali dei 10 sottratti al corrispondente contingente «di prestito» della tabella A, nonchè 100 posti di qualifiche funzionali dei 323 eliminati dal contingente della tabella B, che si riferisce al personale appartenente al ruolo.

Per esigenze di tecnica legislativa, nelle nuove tabelle sono stati riprodotti anche i contingenti del personale di ruolo su quali non viene operata alcuna modifica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella A in ruolo	art. 26, comma 1	art. 38, comma 12	Totale in ruolo	Tabella A comandati e fuori ruolo	art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate	34	1	7	42 *	20	3	23	
Dirigente superiore	55	6	11	72	30	6	36	104
Primo dirigente	80	12	12	104	45	6	51	
TOTALE ...	169	19	30	218	95	15	110	

* Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella B in ruolo	Art. 26, comma 3	Art. 38, comma 12	Totale in ruolo legge 400/88	Ridetermi- ne art. 5 e 6 legge 312/80	Tabella B comandati e fuori ruolo	Art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo legge 400/88	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	10	3	44	24 *	15	2	17	
9 ^a	61	7	-	68	96	31	-	31	
8 ^a	123	13	15	151	231	62	7	69	
7 ^a	193	44	23	260	435	96	12	108	
6 ^a	282	113	16	411	346	145	9	154	30
5 ^a	375	50	22	447	603	187	11	198	
4 ^a	544	38	31	613	373	261	15	276	
3 ^a	113	10	16	139	147	57	9	66	
2 ^a	59	25	9	93	11	30	4	34	
TOTALE	1.781	310	135	2.226	2.266	884	69	953	

* Rideterminazione ex articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

**ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
DEL GOVERNO NELLE REGIONI**

	Tabella C in ruolo	Rideter.ne artt. 5 e 6 legge 312/80	Tabella C comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore	40	40	8
Primo dirigente	80	80	16
Qualifiche ad esaurimento .	1 *	1	4
9ª	17	19	4
8ª	34	38	6
7ª	31	58	6
6ª	54	36	10
5ª	44	90	10
4ª	70	57	10
3ª	54	59	10
2ª	58	5	10
TOTALE ...	483	483	94

* Rideterminazione *ex* articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. è convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'imminenza delle scadenze elettorali e referendarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo, anche nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi in materia elettorale e referendaria, nonchè di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b*) di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministra-

zione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

Articolo 2.

1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

3. La tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato dalle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - FRATTINI - BRANCACCIO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	(*) 42	} 18	100
Dirigente	176	82	
Totale . . .	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	} 105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231	} 150	
VII qualifica funzionale	435		
VI qualifica funzionale	346	} 310	
V qualifica funzionale	603		
IV qualifica funzionale	373	} 65	
III qualifica funzionale	147		
II qualifica funzionale	11		
Totale . . .	2266	630	

Tabella C - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente.....	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	}
IX qualifica funzionale.....	19	
VIII qualifica funzionale.....	38	}
VII qualifica funzionale.....	58	
VI qualifica funzionale	36	}
V qualifica funzionale.....	90	
IV qualifica funzionale	57	}
III qualifica funzionale.....	59	
II qualifica funzionale.....	5	}
Totale . . .	483	